


REPERTORIO N^o 56526

RACCOLTA N^o 29256

VERBALE DI ASSEMBLEA DI SOCIETA' DI CAPITALI
REPUBBLICA ITALIANA



Il 18 giugno 2025 (diciotto giugno duemilaventicinque) in San Miniato, Ponte a Egola, via Bachelet, 10, nel mio studio, alle ore 11,28 (undici virgola ventotto)

Io ROBERTO ROSSELLI, notaio in San Miniato, distretto di PISA; a richiesta di LATINI MASSIMO, come appresso costituito, nella sua qualità di amministratore unico della società "FARMACIE CERTALDO - S.R.L.", con sede in Certaldo, viale Matteotti, n. 195, con capitale sociale di euro 40.000,00, interamente versato, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Firenze: 05647680486, società unipersonale, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'unico socio Comune di Certaldo,

redigo il presente verbale di Assemblea.

Interviene e si costituisce

- LATINI MASSIMO, nato a Poggibonsi il giorno 24 giugno 1961, residente a Certaldo, via Leonardo da Vinci n. 27, dottore commercialista

Dell'identità personale e qualifica del costituito, che dichiara di essere cittadino italiano, io notaio sono certo.

La parte mi chiede di redigere il presente verbale di assemblea della società stessa, indetta per oggi in questo luogo ed a quest'ora.

Assume la presidenza dell'assemblea LATINI MASSIMO designato dagli intervenuti il quale preliminarmente propone, ottenendo l'approvazione da parte dell'assemblea, la nomina di me Notaio a segretario della presente riunione.

Il presidente constata che è presente l'unico socio della società sopraindicata rappresentante l'intero capitale sociale, personalmente come risulta dal foglio di presenza che a questo verbale si allega con la lettera "A", omessane la lettura per espressa dispensa avutane dalla parte;

- che è presente l'amministratore unico;
 - che è stato nominato un revisore unico;
 - che non sussistono le condizioni previste dall'art. 2477 c.c. per la istituzione dell'organo di controllo;
 - che il socio unico è iscritto nel Registro delle Imprese;
 - che non sussistono circostanze e fatti che possano impedire o limitare l'esercizio del diritto di voto;
- e che, pertanto, la presente assemblea è validamente costituita ai sensi dello statuto sociale.

Il socio unico stabilisce gli oggetti da trattarsi dalla presente assemblea totalitaria nel seguente ordine del giorno:

- 1) Ampliamento oggetto sociale e modifica denominazione in "CERTALDO SERVIZI S.R.L."; approvazione di un nuovo statuto sociale
- 2) Nomina Amministratore unico
- 3) Nomina Sindaco Unico

REGISTRATO A
PISA

CON INVIO TELEMATICO
il 24/06/2025
al n. 6576
Serie 1T
con € 200,00

DEPOSITATO
AL REGISTRO
IMPRESE
DI FIRENZE
IL 24062025
PROT. N. 62855

4) Varie ed eventuali

Sul primo punto all'ordine del giorno il presidente propone di ampliare l'oggetto sociale, attualmente limitato alla gestione di farmacie, prevedendo anche la gestione di piscine e centri polivalenti, con conseguente modifica dell'articolo 2 dello statuto che avrà il seguente tenore:

"Art. 2) OGGETTO

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 4, del Dlgs. n. 175/16, la società ha per oggetto sociale esclusivo la gestione dei seguenti servizi:

A) SERVIZIO DI "FARMACIA COMUNALE" del quale è titolare il Comune, comprendente la vendita e la distribuzione di:

- specialità medicinali, prodotti galenici officinali e magistrali, prodotti parafarmaceutici, prodotti omeopatici e di medicina naturale, presidi medico-chirurgici, apparecchi medicali ed elettromedicali, articoli sanitari in genere,
- specialità medicinali veterinarie,
- prodotti alimentari per la prima infanzia e per gli anziani, prodotti dietetici speciali, complementi ed integratori alimentari, prodotti apistici e di erboristeria
- articoli ed indumenti per la puericoltura, per la cura e lo sviluppo fisico e mentale dei bambini
- articoli e presidi sanitari in genere, protesi e strumenti per la cura e l'assistenza di persone afflitte da malformazioni in genere
- prodotti cosmetici
- prodotti affini e complementari ai generi sopra indicati, di cui è consentita la vendita in farmacia secondo le vigenti disposizioni di legge

In relazione a tale attività, la società potrà anche, nel quadro del Servizio Sanitario Nazionale e della legislazione nazionale e regionale vigente:


a1) produrre e/o distribuire prodotti officinali, omeopatici, fitofarmaci, di preparazione galenici e di altri prodotti chimici, prodotti di erboristeria, di cosmesi, dietetici, integratori alimentari, prodotti di uso veterinario e prodotti affini e analoghi secondo le norme che regolano il servizio farmaceutico;

a2) effettuare test di auto-diagnosi e di servizi di carattere sanitario rivolti all'utenza secondo le norme che regolano il servizio farmaceutico;

a3) gestire ed eseguire prestazioni di servizi di carattere socio-sanitario ad essa affidati;

a4) svolgere un ruolo di stimolo al miglioramento del servizio di erogazione del farmaco nel suo complesso, anche attraverso:

- la localizzazione delle farmacie sul territorio del Comune di appartenenza in aree territoriali che si presentano commercialmente più adatte;
- svolgere attività a carattere socio-educativo di informazione ed educazione volte alla diffusione di un corretto uso del



farmaco da parte dell'utente;

- promuovere e collaborare a programmi di medicina preventiva, d'informazione ed educazione sanitaria e di aggiornamento professionale
- l'immissione sul mercato di prodotti difficilmente reperibili e tutti i prodotti che necessitino all'utenza per la prevenzione e la cura;
- la qualificazione-aggiornamento professionale e preparazione degli operatori del settore.

B) GESTIONE PISCINE COMUNALI E DELL'ADIACENTE CENTRO POLIVALENTE, ivi compresa la manutenzione delle infrastrutture, degli impianti e attrezzature, sia di proprietà, sia in concessione da enti pubblici oppure in locazione da enti privati, con la possibilità di concedere a terzi l'uso ovvero l'utilizzo, a qualsiasi titolo, anche parziale o temporaneo; In relazione a tali attività la società potrà anche effettuare:

- b1) l'organizzazione di attività sportive dilettantistiche ed agonistiche, di attività didattiche, la formazione, la preparazione e la gestione di attività sportive riconosciute, nel rispetto delle norme del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), del Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e delle federazioni sportive nazionali: il tutto mediante collaborazioni con associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte al Registro nazionale delle attività sportive, nonché con tutti gli Enti di Promozione Sportiva;
- b2) la promozione e l'organizzazione di gare, tornei e ogni altra attività agonistica in genere a essa collegata, rivolte sia ai giovani che agli adulti: il tutto mediante collaborazioni con associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte al Registro nazionale delle attività sportive, nonché con tutti gli Enti di Promozione Sportiva;
- b3) la gestione di servizi accessori all'impianto natatorio quali, a titolo esemplificativo, l'allestimento e la gestione di bar, tavole fredde e/o calde, punti ristoro, ristoranti, pizzerie, buffet e simili collegati a impianti sportivi, anche in occasione di manifestazioni sportive o ricreative, ricevimenti, iniziative pubbliche e private in genere, spacci interni di abbigliamento e di accessori sportivi e di generi affini;
- b4) promuovere e pubblicizzare la propria attività e la propria immagine utilizzando modelli ed emblemi, anche con l'apposizione degli stessi su articoli di abbigliamento sportivo e gadget pubblicitari di cui potrà effettuare il commercio mediante strumenti elettronici o anche al minuto all'interno delle strutture dell'impianto sportivo in cui opera;
- b5) la gestione di servizi di riabilitazione fisica e motoria anche per persone diversamente abili;
- b6) l'esercizio e l'organizzazione di attività natatorie in genere per la diffusione dello sport;

- b7) l'istituzione di centri estivi ed invernali con finalità sportive, ricreative e del tempo libero;
- b8) la prestazione di servizi e l'organizzazione di manifestazioni, eventi di carattere culturale, formativo, ricreativo e salutistico in genere dove, per "salutistico", si deve intendere tutto ciò che attiene al benessere e alla forma fisica della persona;
- b9) l'organizzazione e il coordinamento, nell'ambito delle strutture affidate in gestione, di sagre, manifestazioni, esposizioni, mostre, rassegne fieristiche, congressi e simili, oltre a iniziative promosse dall'Ente socio;
- B10) sostenere, sia sul piano economico che organizzativo, società e/o associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attività sportiva agonistica nell'ambito dei programmi delle Federazioni sportive nazionali.
2. La tipologia e le modalità di esecuzione dei servizi affidati a titolo principale dovranno risultare da appositi Contratti di Servizio.
3. La Società deve svolgere la propria attività prevalente a favore del Comune di Certaldo in modo che oltre l'80% della propria attività (fatturato), di cui ai commi precedenti derivi dallo svolgimento dei compiti ad essa affidati dal socio pubblico.
4. Ai fini del presente statuto, per "soci pubblici" si intendono le amministrazioni di cui all'art. 1, c. 2, d.lgs. n. 165/01, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità portuali.
5. La produzione ulteriore di attività, purché inferiore al 20% (venti per cento) del fatturato nel rispetto del limite di cui al precedente comma 3, potrà essere effettuata dalla Società nello svolgimento di attività e servizi a favore di soggetti terzi, purché riconducibili all'oggetto sociale. In ogni caso, dette attività sono consentite previa autorizzazione e/o accordo con l'Ente Locale socio, e a condizione che le stesse permettano di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale.
6. Le predette finalità dovranno essere perseguiti salvaguardando i principi di efficienza, economicità ed efficacia.
7. Ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, la società può inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari e immobiliari, ritenute necessarie o utili dall'organo amministrativo, purché accessorie e strumentali rispetto all'oggetto sociale, tra cui la locazione o messa a disposizione di spazi atti ad accogliere ambulatori per medici, terapisti e quant'altro attinente all'attività sanitaria.
8. La società potrà comunque compiere, nei limiti delle disposizioni tempo per tempo vigenti ed in particolare di quelle che disciplinano le società partecipate da Enti Locali, ogni operazione necessaria, funzionale o utile per il perseguitamento

di tutte le suddette attività, purché accessoria e strumentale rispetto all'oggetto sociale.

9. Può altresì assumere, direttamente o indirettamente, partecipazioni o interessenze in altre imprese aventi oggetto analogo od affine al proprio, con esclusione dello svolgimento di attività finanziarie nei confronti del pubblico e delle altre attività oggetto di riserva di legge."

Il presidente propone altresì, in ragione del mutato oggetto sociale, di modificare anche la denominazione sociale in "CERTALDO SERVIZI S.R.L." con conseguente modifica dell'articolo 1 dello statuto come segue:

"Art. 1) - DENOMINAZIONE SOCIALE

1. E' costituita una Società a responsabilità limitata ad integrale partecipazione pubblica denominata:

"CERTALDO SERVIZI S.R.L."

Sempre sul primo punto all'ordine del giorno il presidente propone anche di approvare un nuovo statuto contenente numerose modifiche formali e sostanziali impossibili da sintetizzare il cui testo è già stato approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 29 maggio 2025 con delibera n. 27.

Le modifiche più rilevanti sono conseguenti alle novità normative introdotte con il D.Lgs. n. 175/16 e successive modifiche, tra le stesse si segnalano:

- l'introduzione della specificazione che la società svolge la sua attività con le modalità dell'affidamento "in house";
- l'introduzione di un'apposita disciplina sul c.d. controllo analogo (nuovo art. 5);
- una diversa regolamentazione dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo;
- l'eliminazione della clausola arbitrale.

Il socio unico in quanto ampiamente informato sulle modifiche da introdurre che - come già detto - hanno già formato oggetto di apposta delibera consiliare, chiede che sia omessa la lettura del nuovo statuto.

Sul secondo punto all'ordine del giorno il socio unico propone di confermare l'attuale organo amministrativo, modificando la durata in carica, attualmente prevista a tempo indeterminato, limitandola a tre esercizi; il primo triennio scadrà alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31.12.2027.

Tale modifica è già stata recepita nel nuovo testo dello statuto (art. 12, comma 5).

Sul terzo punto all'ordine del giorno il presidente dopo aver ricordato che attualmente la società non ha l'organo di controllo, ma solo il Revisore Unico, propone di nominare l'attuale Revisore Unico alla carica di Sindaco Unico.

Il presidente dà atto che la Dottoressa VANNI VALENTINA nata a Empoli il 25 febbraio 1974 ha rassegnato le sue dimissioni dalla carica di Revisore Unico in data 17 giugno 2025 e ha dichiarato la sua disponibilità ad assumere la carica di

Sindaco Unico.

Per quanto concerne gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti dal nominativo designato, presso altre società, VANNI VALENTINA ha dichiarato di ricoprire gli incarichi risultanti dalla scheda che si allega sub. "B" omessane la lettura per espressa dispensa avutane dalle parti.

Come previsto dall'art. 17 del nuovo statuto al sindaco unico compete sempre anche la revisione legale dei conti.

Al sindaco unico nominato spetterà un compenso lordo annuo di euro 5.000,00 oltre IVA e Cassa professionale,

Terminata l'esposizione del presidente, lo stesso pone in votazione le proposte sopra illustrate.

L'assemblea, col voto favorevole dell'unico socio espresso per alzata di mano, delibera:

1) - di approvare le modifiche agli articoli 2 e 1 dello statuto nei testi come sopra proposti dal presidente;

2) - di approvare il nuovo statuto sociale;

3) - di confermare quale amministratore unico LATINI MASSIMO, come sopra generalizzato per la durata di tre esercizi; il primo triennio scadrà alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2027; lo stesso accetta la carica con la nuova durata.

L'amministratore elegge il suo domicilio digitale presso la sede della società e pertanto la PEC della società sarà valida anche per qualsiasi comunicazione a lui indirizzata.

4) - di accettare le dimissioni da revisore unico della dottoressa Vanni Valentina e di nominare la stessa alla carica di Sindaco Unico per tre esercizi; il primo triennio scadrà alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2027.

Come previsto dall'art. 17 dello statuto sociale al Sindaco Unico compete sempre la revisione legale dei conti, oltre al controllo di gestione. Il compenso sarà quello sopra proposto dal presidente.

Il nuovo testo dello statuto, viene allegato al presente atto sotto la lettera "C" omessane la lettura per dispensa avutane dalla parte.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno dei presenti chiedendo la parola sulle varie ed eventuali, l'Assemblea viene sciolta alle ore 12,00 (dodici virgola zero zero)

Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico del Comune unico socio.

Il costituito dichiara che la società non è proprietaria di beni immobili o mobili registrati

Il costituito, acquisite le informazioni fornite da me notaio ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 e del Regolamento Europeo 2016/679 e consapevole, in particolare, che il trattamento riguarderà anche i dati cosiddetti "sensibili" nonché i dati cosiddetti "personalii", presta il suo consenso per il trattamento dei dati necessari allo svolgimento delle operazioni indi-


cate nell'informativa, per la trasmissione a tutti gli uffici competenti e la conservazione nei termini di Legge.

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto che ho letto alla parte che l'ha approvato.


Scritto in parte con macchina elettronica da persona di mia fiducia ed in parte a mano da me notaio su quattro fogli per pagine tredici circa e sottoscritto alle ore 12,19.

Firmato: Massimo Latini.

ROBERTO ROSELLI NOTAIO SEGUE SIGILLO.



ALLEGATO "A"
AL N. 29256 DI RACCOLTA
AL N. 56526 DI REPERTORIO



FOGLIO DI PRESENZA

NELL'ASSEMBLEA DEL GIORNO 18 GIUGNO 2025 DELLA SOCIETA' "FAR-

MACIE CERTALDO - S.R.L." CON SEDE IN CERTALDO

SOCIO UNICO

- COMUNE DI CERTALDO, con sede in Certaldo, rappresentato dal

Sindaco pro-tempore Campatelli Giovanni nato a Livorno il 27
dicembre 1955

Giovanni Campatelli

AMMINISTRATORE UNICO

- LATINI MASSIMO nato a Poggibonsi il 24 giugno 1961

Massimo Latini



DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE
in enti di diritto privato, enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione
ed enti pubblici

La sottoscritta Valentina Vanni, nata a Empoli (FI) il 25/02/1974, c.f. VNNVNT74B65D403G, in qualità di dottore commercialista iscritta all'Ordine dei dottori commercialisti di Firenze al n.1667/A (con svolgimento in proprio della libera professione) e revisore legale dei conti iscritta al n. 137564 dal 29.07.2005, consapevole delle sanzioni penali comminate in caso di dichiarazioni non veritieri, di formazione o uso di atti falsi, ai sensi dell'art. 76 del d.P.R. n. 445/2000, sotto la propria personale responsabilità

DICHIARA

di svolgere i seguenti incarichi o essere titolare di cariche presso i seguenti Enti sia di diritto privato, che di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica Amministrazione ed enti pubblici:

PUBBLICI:

Ente	Carica
FARMACIE COMUNALI DI CERTALDO SRL (FI)- socio unico Comune di Certaldo	Revisore unico
FARMACIE COMUNALI DI CASTELFIORENTINO SRL (FI) - socio unico Comune di Castelfiorentino	Membro del collegio sindacale
FONDAZIONE DOPO DI NOI ETS (soci fondatori privati e pubblici)	Revisore unico
PUBLICASA SPA (società interamente partecipata da soci Comuni, che gestisce ERP)	Revisore unico
COMUNE DI LASTRA A SIGNA	Presidente del Collegio dei Revisori
ORDINE DEGLI PSICOLOGI	Revisore unico
ACQUE SPA	Consigliere di amministrazione
CONSORZIO ALMA LAUREA	Membro del collegio dei revisori

ALLEGATO "B"
AL N. 99256 DI RACCOLTA
AL N. 56526 DI REPERTORIO

PRIVATI:

Ente	Carica
CONSORZIO CO.&SO. EMPOLI	Presidente del

	Collegio Sindacale
Cooperativa sociale Colori	Presidente del Collegio Sindacale
Cooperativa sociale La Giostra	Membro del Collegio Sindacale
Fondazione Destination Florence Convention Bureau	Membro del Collegio dei revisori
AIAU odv- associazione per gli aiuti internazionali	Revisore unico
PUBBLICA ASSISTENZA FUCCIO	Organo di controllo monocratico
PUBBLICA ASSISTENZA CROCE D'ORO LIMITE SULL'ARNO	Organo di controllo monocratico



Inoltre, membro ODV della Magis spa e del Consorzio Depuratore di Santa Croce sull'Arno.

Empoli, 16.06.2025

Il dichiarante

Dott.ssa VALENTINA VANNI

VANNI VALENTINA
ODCEC FIRENZE
4.12 Dottore Commercialista
16.06.2025 11:46:17
GMT+02:00



STATUTO
TITOLO I
COSTITUZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA - CAPITALE SOCIALE

Art. 1) DENOMINAZIONE SOCIALE

1. E' costituita una Società a responsabilità limitata ad integrale partecipazione pubblica denominata: "**CERTALDO SERVIZI S.R.L.**"

2. Il Comune di Certaldo è il socio unico della società ed esercita sulla stessa un controllo funzionale, gestionale e finanziario, analogo a quello esercitato sui propri servizi, indirizzandone e verificandone la gestione con le modalità previste dalla legge e dal presente statuto.

3. La società svolge le attività di cui all'oggetto sociale utilizzando le modalità dell'affidamento diretto "in house" conformemente a quanto previso dagli artt. 16, del Dlgs. n. 175/16 e dell'art. 7 del Dlgs. n. 36/2023, nell'interesse del socio unico che detiene interamente il capitale sociale, così come descritto nel contratto di servizio.

4. La società è soggetta all'indirizzo e al controllo dell'Ente locale socio nelle forme previste dal successivo art. 5.

Art. 2) OGGETTO

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 4, del Dlgs. n. 175/16, la società ha per oggetto sociale esclusivo la gestione dei seguenti servizi:

A) SERVIZIO DI "FARMACIA COMUNALE" del quale è titolare il Comune, comprendente la vendita e la distribuzione di:

- specialità medicinali, prodotti galenici officinali e magistrali, prodotti parafarmaceutici, prodotti omeopatici e di medicina naturale, presidi medico-chirurgici, apparecchi medicali ed elettromedicali, articoli sanitari in genere,
- specialità medicinali veterinarie,
- prodotti alimentari per la prima infanzia e per gli anziani, prodotti dietetici speciali, complementi ed integratori alimentari, prodotti apistici e di erboristeria
- articoli ed indumenti per la puericultura, per la cura e lo sviluppo fisico e mentale dei bambini
- articoli e presidi sanitari in genere, protesi e strumenti per la cura e l'assistenza di persone afflitte da malformazioni in genere
- prodotti cosmetici
- prodotti affini e complementari ai generi sopra indicati, di cui è consentita la vendita in farmacia secondo le vigenti disposizioni di legge

In relazione a tale attività, la società potrà anche, nel quadro del Servizio Sanitario Nazionale e della legislazione nazionale e regionale vigente:

a1) produrre e/o distribuire prodotti officinali, omeopatici, fitofarmaci, di preparazione galenici e di altri prodotti chimici, prodotti di erboristeria, di cosmesi, dietetici, integratori alimentari, prodotti di uso veterinario e prodotti affini e analoghi secondo le norme che regolano il servizio farmaceutico;

a2) effettuare test di auto-diagnosi e di servizi di carattere sanitario rivolti all'utenza secondo le norme che regolano il servizio farmaceutico;

a3) gestire ed eseguire prestazioni di servizi di carattere socio-sanitario ad essa affidati;

a4) svolgere un ruolo di stimolo al miglioramento del servizio di erogazione del farmaco nel suo complesso, anche attraverso:

- la localizzazione delle farmacie sul territorio del Comune di appartenenza in aree territoriali che si presentano commercialmente più adatte;
- svolgere attività a carattere socio-educativo di informazione ed educazione volte alla diffusione di un corretto uso del farmaco da parte dell'utente;
- promuovere e collaborare a programmi di medicina preventiva, d'informazione ed educazione sanitaria e di aggiornamento professionale
- l'immissione sul mercato di prodotti difficilmente reperibili e tutti i prodotti che necessitino all'utenza per la prevenzione e la cura;

- la qualificazione-aggiornamento professionale e preparazione degli operatori del settore.

B) GESTIONE PISCINE COMUNALI E DELL'ADIACENTE CENTRO POLIVALENTE, ivi compresa la manutenzione delle infrastrutture, degli impianti e attrezzature, sia di proprietà, sia in concessione da enti pubblici oppure in locazione da enti privati, con la possibilità di concedere a terzi l'uso ovvero l'utilizzo, a qualsiasi titolo, anche parziale o temporaneo;

In relazione a tali attività la società potrà anche effettuare:

b1) l'organizzazione di attività sportive dilettantistiche ed agonistiche, di attività didattiche, la formazione, la preparazione e la gestione di attività sportive riconosciute, nel rispetto delle norme del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), del Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e delle federazioni sportive nazionali: il tutto mediante collaborazioni con associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte al Registro nazionale delle attività sportive, nonché con tutti gli Enti di Promozione Sportiva;

b2) la promozione e l'organizzazione di gare, tornei e ogni altra attività agonistica in genere a essa collegata, rivolte sia ai giovani che agli adulti: il tutto mediante collaborazioni con associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte al Registro nazionale delle attività sportive, nonché con tutti gli Enti di Promozione Sportiva;

b3) la gestione di servizi accessori all'impianto natatorio quali, a titolo esemplificativo, l'allestimento e la gestione di bar, tavole fredde e/o calde, punti ristoro, ristoranti, pizzerie, buffet e simili collegati a impianti sportivi, anche in occasione di manifestazioni sportive o ricreative, ricevimenti, iniziative pubbliche e private in genere, spacci interni di abbigliamento e di accessori sportivi e di generi affini;

b4) promuovere e pubblicizzare la propria attività e la propria immagine utilizzando modelli ed emblemi, anche con l'apposizione degli stessi su articoli di abbigliamento sportivo e gadget pubblicitari di cui potrà effettuare il commercio mediante strumenti elettronici o anche al minuto all'interno delle strutture dell'impianto sportivo in cui opera;

b5) la gestione di servizi di riabilitazione fisica e motoria anche per persone diversamente abili;

b6) l'esercizio e l'organizzazione di attività natatorie in genere per la diffusione dello sport;

b7) l'istituzione di centri estivi ed invernali con finalità sportive, ricreative e del tempo libero;

b8) la prestazione di servizi e l'organizzazione di manifestazioni, eventi di carattere culturale, formativo, ricreativo e salutistico in genere dove, per "salutistico", si deve intendere tutto ciò che attiene al benessere e alla forma fisica della persona;

b9) l'organizzazione e il coordinamento, nell'ambito delle strutture affidate in gestione, di sagre, manifestazioni, esposizioni, mostre, rassegne fieristiche, congressi e similari, oltre a iniziative promosse dall'Ente socio;

B10) sostenere, sia sul piano economico che organizzativo, società e/o associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attività sportiva agonistica nell'ambito dei programmi delle Federazioni sportive nazionali.

2. La tipologia e le modalità di esecuzione dei servizi affidati a titolo principale dovranno risultare da appositi Contratti di Servizio.

3. La Società deve svolgere la propria attività prevalente a favore del Comune di Certaldo in modo che oltre l'80% della propria attività (fatturato), di cui ai commi precedenti derivi dallo svolgimento dei compiti ad essa affidati dal socio pubblico.

4. Ai fini del presente statuto, per "soci pubblici" si intendono le amministrazioni di cui all'art. 1, c. 2, d.lgs. n. 165/01, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità portuali.

5. La produzione ulteriore di attività, purché inferiore al 20% (venti per cento) del fatturato nel rispetto del limite di cui al precedente comma 3, potrà essere effettuata dalla Società nello svolgimento di attività e servizi a favore di soggetti terzi, purché riconducibili all'oggetto sociale. In ogni caso, dette attività sono consentite previa autorizzazione e/o accordo con l'Ente Locale socio, e a condizione che le stesse permettano di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale.



6. Le predette finalità dovranno essere perseguitate salvaguardando i principi di efficienza, economicità ed efficacia.
7. Ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, la società può inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari e immobiliari, ritenute necessarie o utili dall'organo amministrativo, purché accessorie e strumentali rispetto all'oggetto sociale, tra cui la locazione o messa a disposizione di spazi atti ad accogliere ambulatori per medici, terapisti e quant'altro attinente all'attività sanitaria.
8. La società potrà comunque compiere, nei limiti delle disposizioni tempo per tempo vigenti ed in particolare di quelle che disciplinano le società partecipate da Enti Locali, ogni operazione necessaria, funzionale o utile per il perseguimento di tutte le suddette attività, purché accessoria e strumentale rispetto all'oggetto sociale.
9. Può altresì assumere, direttamente o indirettamente, partecipazioni o interessenzi in altre imprese aventi oggetto analogo od affine al proprio, con esclusione dello svolgimento di attività finanziarie nei confronti del pubblico e delle altre attività oggetto di riserva di legge.

Art. 3) SEDE SOCIALE

1. La società ha sede nel Comune di Certaldo, all'indirizzo risultante dal registro delle Imprese.
2. La decisione di istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie della società, nei limiti di territorialità di cui al comma precedente e della diretta strumentalità delle stesse alla migliore erogazione dei servizi pubblici gestiti, per l'ente, compete all'assemblea dei Soci.
3. Con decisione dell'organo amministrativo, potranno essere istituiti, modificati o soppressi uffici, depositi ed unità locali in genere, nonché trasferita la sede legale nei limiti di territorialità di cui al comma 1.

Art. 4) DURATA

La società è costituita fino al 31.12.2050. La società potrà essere prorogata o sciolta anche anticipatamente ai sensi e per gli effetti delle cause previste dall'art. 2484 del Codice civile.

Art. 5) CONTROLLO PUBBLICO

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 16, Dlgs. n. 175/2016 l'affidamento diretto da parte del socio pubblico dei servizi di cui all'art. 2 comporta l'esercizio di poteri di controllo c.d. "analoghi" da parte dello stesso.
2. Il controllo "analoghi" è esercitato da parte del socio con strumenti, modalità e frequenza indicati in apposito atto e concernente, a titolo meramente esemplificativo, la consultazione della società, la gestione del patrimonio conferito, l'organizzazione e/o l'acquisto dei servizi e dei progetti affidati, l'andamento generale della gestione e le concrete scelte operative, l'audizione dell'Organo Amministrativo.
3. Fermo quanto ulteriormente previsto dal suddetto atto, il controllo "analoghi" si intende esercitato dal socio pubblico in forma di indirizzi e di obiettivi strategici (controllo "ex ante"), monitoraggio (controllo "contestuale") e verifica (controllo "ex post"), nel rispetto delle attribuzioni e delle competenze di cui agli artt. 42, 48 e 50 del Dlgs. n. 267/2000 e con il coinvolgimento, di volta in volta, dei soggetti o organi indicati da appositi atti di indirizzo, deliberazioni o regolamenti del Comune socio.
4. Il controllo "ex ante" si intende esercitato quando il socio riceve dalla società la documentazione necessaria alla previsione nei propri documenti di programmazione degli obiettivi perseguitibili dalla società, nonché per la preventiva autorizzazione all'adozione delle decisioni di principale rilevanza per la gestione della società e dei servizi ad essa affidati.
5. Il controllo "contestuale" si intende esercitato quando il socio riceve dalla società periodici e regolari aggiornamenti, anche mediante la produzione e la diffusione di adeguata documentazione, sull'andamento della gestione della società stessa e dei servizi ad essa affidati.
6. Il controllo "ex post" si intende esercitato quando la società presenta al socio il resoconto

periodico della gestione della società stessa e dei servizi ad essa affidati secondo le frequenze, le modalità ed i contenuti che saranno individuati di comune accordo, in modo da verificare i risultati raggiunti dalla società ed il conseguimento degli obiettivi prefissati.

7. Il socio pubblico, nonché i soggetti o gli organi indicati da appositi atti di indirizzo, deliberazioni o regolamenti dell'ente locale socio, hanno accesso a tutti gli atti della società, compresi quelli di natura contrattuale, pur nel rispetto dei necessari principi di riservatezza da adottare nella consultazione degli stessi al fine di non arrecare danno alla società o a terzi.
8. L'Organo Amministrativo e di controllo sono tenuti a collaborare al fine di consentire al socio pubblico il controllo dei servizi affidati alla società.
9. La società è tenuta altresì a richiedere il parere preventivo del Consiglio Comunale per le partecipazioni o interessenze in altre imprese aventi oggetto analogo o affine al proprio, che intenda eventualmente assumere.

Art. 6) CAPITALE SOCIALE E QUOTE

1. Il capitale sociale è di euro 40.000,00 (quarantamila/00), diviso in quote ai sensi dell'art. 2468 del Codice Civile.
2. Il capitale sociale, interamente sottoscritto, versato e detenuto dal socio unico Comune di Certaldo, deve essere mantenuto integralmente dal Comune stesso e non potrà essere trasferito a terzi. I conferimenti possono essere effettuati sia in denaro sia in natura.

Art. 7) FINANZIAMENTI DEL SOCIO

1. La società potrà ricevere dal socio unico finanziamenti con o senza obbligo di rimborso nei limiti previsti dalla legge.
2. Salvo diversa determinazione, e nel rispetto della disciplina tempo per tempo vigente, i finanziamenti effettuati dal socio per consentire il raggiungimento dell'oggetto sociale a favore della società, si considerano infruttiferi.
3. La società può emettere titoli di debito ai sensi dell'art. 2483 Codice Civile. La decisione spetta esclusivamente al socio unico.

Art. 8) TRASFERIMENTO DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE

1. E' fatto divieto al socio il trasferimento della quota, dei diritti di opzione in sede di aumento di capitale sociale o dei diritti di prelazione di diritti inoptati.


TITOLO II ORGANI DELLA SOCIETA'

Art. 9) ORGANI DELLA SOCIETA'

1. Sono organi della società: l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico, il Collegio Sindacale o il Sindaco Unico.
2. In conformità a quanto previsto dall'art. 11, comma 9, lett. d) del Dlgs. n. 175/2016, è fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

Art. 10) DECISIONI DEL SOCIO UNICO

1. Il socio decide sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che l'Organo Amministrativo, o il medesimo socio unico sottopongono alla sua approvazione, ciò anche al fine di garantire che il Comune di Certaldo eserciti sulla società un controllo funzionale, gestionale e finanziario, analogo a quello esercitato sui propri servizi, indirizzandone e verificandone la gestione.
2. In ogni caso sono riservate alla competenza del socio unico, previa adozione degli atti previsti dall'ordinamento degli enti locali, le decisioni sugli argomenti di cui all'art. 2479, comma 2, Codice Civile e, comunque:



- a. l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b. le decisioni relative alla scelta della struttura dell'Organo Amministrativo e la nomina degli amministratori e la determinazione del compenso;
- c. la decisione di istituire uno più direttori generali, la loro nomina, la definizione della durata dell'incarico e dei relativi compiti;
- d. la nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente e/o del Sindaco Unico e la determinazione del compenso;
- e. le decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modifica dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti del socio unico;
- f. le modifiche dello Statuto;
- g. l'approvazione di regolamenti interni e delle norme generali per l'esercizio delle attività riguardanti l'oggetto sociale;
- h. la definizione di indirizzi ed istruzioni vincolanti per l'attività dell'organo amministrativo;
- i. l'approvazione degli atti di programmazione (ivi compresi il budget economico e finanziario annuale e triennale) dei piani operativi annuali sulla base dei quali si svilupperà l'azione societaria, dei piani di investimento e di quelli di assunzione del personale.
- l. l'alienazione, compravendita e permuta di beni immobili;
- m. la prestazione di garanzie, fidejussioni e concessioni di prestiti nonché la concessione di diritti reali di garanzia su beni immobili;
- n. l'assunzione di mutui e di altre forme di finanziamento;
- o. la vendita dell'azienda o di un ramo d'azienda;
- p. atti di amministrazione straordinaria relativi a liti, contenziosi legali e tributari;
- 3. Tutte le decisioni del socio debbono essere adottate in sede assembleare o attraverso deliberazioni per consultazione o consenso scritto.

Art. 11) DECISIONI DEL SOCIO MEDIANTE DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE

- 1. L'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo anche fuori del Comune della sede sociale purché nel territorio italiano.
- 2. L'Assemblea è convocata con avviso spedito otto giorni prima o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, mediante posta elettronica certificata o con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire al socio, all'Organo Amministrativo e all'Organo di Controllo. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
- 3. Anche in mancanza di formale convocazione l'Assemblea si reputa regolarmente costituita se ad essa partecipa l'unico socio e se tutti gli amministratori e l'organo di controllo, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori e l'organo di controllo, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare, prima del suo inizio, una dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione.
- 4. L'assemblea può svolgersi, anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, (sede della società, sede dell'A.U., sede del Presidente del C.D.A. o in altro luogo di volta in volta individuata dall'A.U. o dal Presidente del C.D.A.), audio e video collegati, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti e l'esercizio del diritto di voto e a condizione che sia rispettato il metodo collegiale e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. In tali casi, la riunione si intende svolta nel luogo in cui si trova il presidente.
- 5. Il socio unico ha diritto di intervento in Assemblea a seguito della sua iscrizione nel registro delle imprese. Il socio può farsi rappresentare in ciascuna Assemblea mediante delega scritta, consegnata al delegato anche via Pec, telefax o via posta elettronica con firma digitale.

6/ L'Assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti, che nominano un segretario che la assista. Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni.

7. Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea e il risultato delle decisioni prese dal socio.

Art. 12) AMMINISTRAZIONE

1. La società è di norma amministrata da un Amministratore Unico, nominato dall'Assemblea in conformità a quanto previsto dall'art. 2449 c.c. L'assemblea dovrà prendere atto dell'intervenuta nomina.

2. In alternativa, l'Assemblea, per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa, può disporre che la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di consiglieri non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 5 (cinque).

3. La scelta dei componenti del C.d.a. è effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Legge n. 120/2011 e dal D.P.R. n. 251/2012, in modo tale da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti.

4. In ogni caso gli amministratori devono possedere i requisiti di cui all'art. 11, comma 1, del Dlgs. n. 175/2016. Fermo quanto previsto dall'art. 11, comma 8, del Dlgs. n. 175/2016, si applicano le cause di incompatibilità ed inconferibilità previste da specifiche disposizioni di legge per le società a partecipazione pubblica.

5. Sia il Consiglio di Amministrazione che l'Amministratore Unico durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica e sono rieleggibili. In conformità a quanto previsto dal Dl. n. 293/1994, l'organo amministrativo che non sia stato ricostituito nel suddetto termine, è prorogato per non più di 45 giorni, decorrenti da detto termine. Nel periodo in cui è prorogato, l'organo amministrativo può adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità. Gli atti non rientranti fra quelli indicati nel periodo precedente, adottati nel periodo di proroga, sono nulli.

6. Gli amministratori possono cessare prima del termine del mandato per rinuncia all'ufficio, ai sensi dell'art. 2385 del codice civile, ovvero per revoca o decadenza, nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto. All'amministratore revocato senza "giusta causa" compete esclusivamente il 20% del compenso annuo spettantegli; l'accettazione della carica equivale ad accettazione della presente clausola.

7. In conformità a quanto previsto dall'art. 9, comma 7, del Dlgs. n. 175/2016, gli atti di nomina e di revoca sono efficaci dalla data di ricevimento, da parte della società, della comunicazione dell'atto di nomina o di revoca.

8. Qualora si proceda, per qualunque ragione, in corso di mandato, alla sostituzione di uno o più amministratori, dovrà in ogni caso essere rispettato l'equilibrio tra i generi di cui al comma 3 del presente articolo.

9. Ai componenti dell'organo amministrativo spetta il rimborso delle spese sopportate per ragioni del loro ufficio. L'assemblea determina il compenso degli amministratori in conformità a quanto previsto dall'art. 11 commi 6, 7 e 8, del Dlgs. n. 175/2016 e successivi decreti attuativi, fatte salve le ulteriori disposizioni legislative e regolamentari che prevedono limiti inferiori ai compensi.

10. La remunerazione può essere comprensiva di un'eventuale parte variabile commisurata ai risultati di bilancio raggiunti dalla società nel corso dell'esercizio precedente. In caso di risultati negativi attribuibili alla responsabilità dell'amministratore, la parte variabile non può essere corrisposta.

11. E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali.

12. Si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 Codice civile.

13. Devono essere autorizzate da una decisione del socio unico le operazioni ~~in cui~~ indipendentemente dalla loro entità e rilevanza, un amministratore sia in conflitto di interessi con la società.

Art. 13) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Quando l'amministrazione è affidata ad un consiglio, spetta all'assemblea nominare il Presidente ed eventualmente anche un vicepresidente che sostituisca il presidente nei casi di assenza o di impedimento.
2. Al Vice Presidente, è attribuita esclusivamente la funzione di sostituto del Presidente in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi. In mancanza della nomina del Vice Presidente, in caso di assenza e/o impedimento del Presidente, questo è sostituito ad ogni effetto dall'amministratore più anziano d'età. Nei confronti dei terzi la firma dell'amministratore più anziano d'età costituisce a tutti gli effetti prova dell'assenza o dell'impedimento del sostituto.
3. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione verifica la regolarità della costituzione del Consiglio, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni.
4. Le decisioni del Consiglio sono assunte o con deliberazione collegiale o con consenso espresso per iscritto.
5. Il Consiglio si riunisce, anche in luogo diverso dalla sede sociale, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda scritta dalla maggioranza dei suoi membri o dal Presidente del Collegio Sindacale o dal Sindaco Unico.
6. Il Consiglio è convocato dal Presidente mediante avviso spedito a tutti gli amministratori e all'organo di controllo, almeno cinque giorni prima ed in caso di urgenza almeno due giorni lavorativi prima di quello fissato per l'adunanza, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Il Presidente ha la facoltà di fissare un calendario delle riunioni annualmente o semestralmente.
7. Il Consiglio di Amministrazione è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in mancanza di formale convocazione, siano presenti tutti gli amministratori e l'organo di controllo è presente o informato, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.
8. E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio si tengano per audio-videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il Consiglio si considererà tenuto nel luogo in cui si trova il presidente e dove pure deve trovarsi il segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.
9. Le deliberazioni del Consiglio sono valide con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri e sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voto, prevale il voto del Presidente.
10. Il verbale delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, tempestivamente redatto e sottoscritto dal Presidente e dal segretario, deve, anche a mezzo di allegato, indicare l'identità dei partecipanti, le modalità ed il risultato delle votazioni, e consentire l'identificazione dei favorevoli, degli astenuti e dei dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta degli Amministratori, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.
11. Le decisioni concernenti la redazione del progetto di bilancio, la relazione sulla situazione patrimoniale della società in caso di perdite ex art. 2482-bis e 2482-ter, Codice civile, l'emissione di titoli di debito, la redazione dei progetti di fusione o scissione, nonché l'accertamento di una delle cause di scioglimento della società devono essere prese con deliberazione collegiale.

Art. 14) DECISIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE MEDIANTE CONSENSO SCRITTO


1. Il consenso scritto si esprime sulla proposta di decisione, inviata da un amministratore agli altri Amministratori e all'organo di controllo, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Dalla proposta devono risultare con chiarezza le informazioni necessarie per assumere le decisioni proposte e il testo delle medesime.
2. I consiglieri hanno cinque giorni di tempo per trasmettere la risposta, che deve essere sottoscritta in calce al documento ricevuto, salvo che la proposta indichi un diverso termine purché non inferiore a giorni tre e non superiore a giorni dieci. La risposta deve contenere chiaramente l'approvazione o il diniego. La mancanza di risposta dei consiglieri entro il termine suddetto è considerata voto contrario. La decisione è presa se, nel termine su accennato, la proposta è accettata dalla maggioranza assoluta dei consiglieri.
3. Il Presidente del Consiglio deve raccogliere le consultazioni ricevute e comunicarne il risultato a tutti gli amministratori e all'organo di controllo indicando:
 - a. i consiglieri favorevoli, contrari o astenuti;
 - b. la data in cui si è formata la decisione;
 - c. eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi consiglieri.
4. Le decisioni dei consiglieri adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indulgìo nel libro delle decisioni degli amministratori, indicando anche la data di trascrizione.
5. Il documento contenente la proposta di decisione inviato a tutti gli amministratori e i documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà dei consiglieri devono essere conservati quali allegati al libro delle decisioni degli amministratori.

Art. 15) POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

1. L'organo amministrativo gestisce ed organizza la società compiendo gli atti necessari per l'attuazione e il raggiungimento dell'oggetto sociale in esecuzione degli indirizzi, delle direttive e delle deliberazioni assunte dall'assemblea, nel rispetto delle competenze riservate al socio, ai sensi del precedente art. 10.
2. L'organo amministrativo è responsabile dell'attività societaria nei confronti del socio unico e deve garantire la piena rispondenza dei risultati delle attività e della gestione societaria alle finalità definite nel presente statuto nonché agli obiettivi, alle direttive ed alle istruzioni definiti dal socio unico nelle forme e nei modi ivi previsti.

Art. 16) RAPPRESENTANZA SOCIALE

1. L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione hanno la rappresentanza legale della società, convocano l'assemblea e controllano la regolare gestione della società e ne riferiscono periodicamente al socio unico.
2. Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, lo stesso, può delegare, nei limiti di cui all'art. 2475 c.c., parte delle proprie attribuzioni ad un solo dei suoi componenti, determinandone i poteri e la relativa remunerazione, sempre nel rispetto dei limiti massimi di cui all'art. 12, commi 9 e segg. del presente Statuto. Se nominato, l'Amministratore Delegato, è tenuto a riferire al consiglio di amministrazione e all'organo di controllo, ogni trimestre, sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggiore rilievo. Nell'ambito dei poteri conferiti, l'Amministratore Delegato ha la rappresentanza della società di fronte ai terzi e anche in giudizio, con facoltà di agire in qualsiasi sede e grado di giurisdizione.
3. Al Consiglio di Amministrazione spetta comunque il potere di controllo e di avocare a se le operazioni rientranti nella delega, oltre al potere di revocare la stessa.
4. L'organo amministrativo può proporre all'Assemblea la nomina di direttori e procuratori speciali e può pure deliberare che l'uso della firma sociale sia conferito, sia congiuntamente che



disgiuntamente, per determinati atti o categorie di atti, a dipendenti della società ed eventualmente a terzi.

Art. 17) ORGANO DI CONTROLLO

1. Quale organo di controllo, il socio può nominare, alternativamente:

- il Collegio Sindacale, che dovrà essere nominato e che opererà ai sensi del successivo art. 18, ovvero un Sindaco Unico.

2. All'organo di controllo, sia esso il Collegio Sindacale o il Sindaco Unico, compete sempre la revisione legale dei conti, oltre al controllo di gestione.

Art. 18) COMPOSIZIONE E COMPETENZE DELL' ORGANO DI CONTROLLO

1. L'organo di controllo è nominato dall'assemblea dei soci come organo monocratico o collegiale.

2. In caso di Collegio Sindacale questo si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'assemblea dei soci con la decisione di nomina del Collegio stesso.

3. I membri nominati debbono avere i requisiti di legge per lo svolgimento delle funzioni di sindaco ed essere revisori contabili di cui al Decreto Legislativo 39/2010 iscritti nell'apposito registro dei revisori dei conti, nonché possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia di cui all'art. 11 del Dlgs. n. 175/2016 e s.m.i e Decreti attuativi. Restano ferme le cause di incompatibilità ed inconferibilità eventualmente previste da specifiche disposizioni di legge per le società a partecipazione pubblica.

4. La scelta dei sindaci da nominare ai sensi dei precedenti commi, è effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Legge n. 120/11 e dal Dpr. n. 251/12, in modo tale da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti. Qualora si proceda, per qualunque ragione, in corso di mandato, alla sostituzione di uno o più sindaci, dovrà in ogni caso essere rispettato l'equilibrio tra i generi di cui al precedente periodo.

5. Non possono essere nominati alla carica di sindaco e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art.2399 cod. civ.

6. L'Organo di controllo dura in carica tre esercizi e scade alla data dell'assemblea di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. I sindaci sono sempre rieleggibili.

7. I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dell'assemblea, da assumersi con la maggioranza assoluta del capitale sociale. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto dal Tribunale, sentito l'interessato.

8. In caso di morte, di rinunzia o di decadenza di un sindaco ove l'organo sia collegiale, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi sindaci restano in carica fino alla decisione dell'assemblea per l'integrazione del Collegio, da adottarsi nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica. In caso di sostituzione del Presidente, la presidenza è assunta fino alla decisione di integrazione dal sindaco più anziano. In caso di organo monocratico dovrà essere convocato al più presto l'assemblea per la sua ricostituzione.

9. Il compenso annuale dei sindaci è determinato all'atto della nomina e rispettando il limite dei compensi massimi erogabili, di cui all'art. 11 del Dlgs. n. 175/2016 e s.m.i e Decreti attuativi e delle specifiche disposizioni di legge per le società a partecipazione pubblica.

10. Delle riunioni dell'Organo di controllo deve redigersi verbale, che deve, essere trascritto nel Libro delle decisioni del Collegio Sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni dell'Organo di controllo devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti. Il sindaco dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso. I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee nei casi di cui al precedente art. 11, e alle adunanze del Consiglio di Amministrazione.

11. Il socio può denunciare i fatti che ritiene censurabili all'Organo di controllo, il quale deve tenere conto della denuncia nella relazione annuale sul bilancio e deve indagare senza ritardo sui fatti denunciati e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte all'assemblea. Si applica la

disposizione di cui all'art. 2409 cod. civ.

TITOLO III BILANCIO E UTILI

Art. 19) BILANCIO E UTILI

1. Gli esercizi sociali iniziano il 1° gennaio e si chiudono al 31 dicembre di ogni anno; l'Organo Amministrativo forma il bilancio a norma di legge.
2. Il bilancio, corredata dalle relative relazioni, deve essere presentato al socio unico, per l'approvazione entro il termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora particolari esigenze relative all'oggetto o alla struttura della società lo richiedano.
3. Il bilancio di esercizio, fermo il rispetto degli schemi previsti dalle disposizioni vigenti, deve obbligatoriamente contenere una distinta e dettagliata rendicontazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio riferibile a ciascuna delle distinte attività esercitate da parte della società, che derivi da una distinta contabilizzazione delle operazioni nella contabilità generale della società.
4. L'Organo Amministrativo è tenuto a presentare al socio unico, entro il 30 novembre di ogni anno, anche il bilancio di previsione e gli eventuali documenti di programmazione correlati, che devono essere approvati dal Comune socio unico della società. In casi eccezionali si potrà procedere alla preparazione di detta documentazione, entro 30 giorni successivi al verificarsi del caso eccezionale.

Anche tali documenti dovranno contenere separate indicazioni ed essere sottoposti al controllo del Collegio Sindacale e/o del Sindaco Unico.

5. Dagli utili netti risultanti dal bilancio deve essere dedotta una somma corrispondente al 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale finché questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale. Gli utili restanti possono essere distribuiti al socio unico o destinati a riserva, secondo la decisione del socio stesso. Possono essere distribuiti esclusivamente gli utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato, fatta deduzione della quota destinata alla riserva legale. Se si verifica una perdita del Capitale Sociale, non può farsi luogo a distribuzione degli utili fino a che il Capitale non sia reintegrato o ridotto in misura proporzionale.

6. I dividendi, non riscossi entro un quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili, si prescrivono a favore della società.

TITOLO IV NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 20) SCIOLIMENTO DELLA SOCIETA'

1. La società si scioglie per le cause previste dalla legge.
2. L'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori indicandone i poteri e il compenso.

Art. 21) FORO COMPETENTE

1. Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione e alla esecuzione del presente statuto o su qualunque altra materia inerente direttamente o indirettamente ai rapporti sociali, tra il socio e la società, suoi amministratori e liquidatori, sarà devoluta alla competenza del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede legale la società.

Art. 22) DISPOSIZIONI GENERALI

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Statuto, si fa riferimento e si applicano le disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle leggi vigenti.

Firmato: Massimo Latini.

ROBERTO ROSSELLI NOTAIO.

Certifico lo Roberto Rosseli Notaio in San Miniato
(Distretto di Pisa) che la Presente copia composta
da n° 12 fogli è conforme all'originale
E AI SUOI ALLEGATI A, B, e C
Per U.S.O. SGARULLO IMPRESA A.U.A PARTE
San Miniato, il 27/06/2025